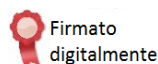


Pubblicato il 31/08/2026



N. 03581 /2026 REG.PROV.CAU.
N. **06925/2026** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6925 del 2026, proposto da

Incanto Ente Terzo Settore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Fondazione Teatro Civico Rho, Comune di Rimini, Guido Barbieri, non costituiti in
giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda *Quater*) n. 7466/2026, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2026 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Stefano Paniccia in sostituzione dell'avvocato Luigi Patricelli e l'avvocato dello Stato Marinella De Cave.

Ritenuto che, sulla base di un sommario esame tipico della fase cautelare, rispetto al primo motivo di appello (che fa leva sull'asserita esistenza di un conflitto di interessi in capo ad uno dei Commissari) non sussiste un interesse cautelare dell'appellante immediatamente satisfattivo perché, ove accolto, comporterebbe la caducazione dell'intera procedura mentre gli ulteriori motivi di appello non appaiono assistiti da un apprezzabile *fumus boni iuris*.

Ritenuto di poter accogliere la richiesta, formulata dalla parte appellante, di disporre sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati dai provvedimenti per cui è causa, autorizzandola con la modalità della notificazione per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero della Cultura, dell'atto di appello, congiuntamente a copia della presente ordinanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della medesima presente ordinanza con deposito della prova dell'avvenuta notifica nel Pat entro i successivi quindici giorni.

Ritenuto, per quanto precede, che non ricorrano i presupposti per la sospensione della sentenza impugnata ma che vi siano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese per la presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

i) respinge l'istanza cautelare;

ii) dispone la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

iii) compensa le spese di lite della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Marco Poppi, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere

Dalila Satullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pascuzzi

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO